



COMUNE DI PATÙ
PROVINCIA DI LECCE

AVVISO PUBBLICO

**INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI ED
IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA NEL
COMUNE DI PATÙ**

11 Dicembre 2023

Il Responsabile
Geom. Daniele MARINO

Sommario

1	INTRODUZIONE ALLA PROBLEMATIC.....	3
2	LA SITUAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATÙ	4
3	STRATEGIA DI PROGETTO.....	5
4	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SERVENTE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLA CITTADINANZA	6
4.1	BANDO PUBBLICO.....	6

1 INTRODUZIONE ALLA PROBLEMATICIA

Al fine di attuare politiche mirate alla tutela ambientale, mediante normative nazionali e comunitarie di settore, ed in particolar modo alla tutela della salute pubblica, minacciata da pericoli e rischi derivanti dall'amianto, la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 10 della Legge n. 252/1992 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 908 del 6 Maggio 2015, ha approvato il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ed ha emanato la Legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2017 con l'intento di sostenere finanziariamente i comuni nelle attività di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto.

I materiali contenenti cemento-amianto presenti, nella maggior parte dei casi, nelle abitazioni private, nei garage, nei giardini, (in particolare l'amianto si trova nelle vecchie canne fumarie, in contenitori per liquidi di capacità di circa 500/1000 litri, in lastre ondulate di copertura di piccole ricoveri per animali, nei tetti delle superfetazioni, ecc.) sono estremamente pericolosi per la salute pubblica in quanto altamente cancerogeni.

Per tali motivazioni, risulta necessario e urgente provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dei prodotti e dei manufatti contenenti tracce di amianto che, per la sua elevata resistenza chimico-fisica, è stato utilizzato, in passato ed in larga scala, nell'edilizia civile e negli impianti industriali.

I costi, sempre più esosi, dello smaltimento di un qualsiasi manufatto contenente amianto causano il proliferare di rimozioni "fai da te" e, di conseguenza, un fenomeno di abbandono incontrollato degli stessi su strade ed aree pubbliche, localizzate in zone scarsamente frequentate od in prossimità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani. A rifiuti di scarsa entità si aggiungono anche scarti di demolizioni o ristrutturazioni edilizie, di maggiore consistenza.

2 LA SITUAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATÙ

Nel territorio comunale sono ancora presenti numerosi edifici privati i cui manufatti, nella maggior parte dei casi, contengono tracce di cemento-amianto.

Nel dettaglio sono molteplici sono le tipologie di materiali contenenti amianto o cemento-amianto ancora presenti in immobili privati ed in particolare:

- a) lastre o pannelli di copertura, piani o ondulati, tegole;
- b) canne fumarie e di esalazione;
- c) tubazioni per acquedotti o fognature;
- d) serbatoi per contenere acqua;
- e) elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi o condominiale, fioriere).

Lo stato di conservazione del suddetto materiale varia: sono stati rinvenuti materiali deteriorati, frantumati e, in alcuni casi, ancora compatti.

3 STRATEGIA DI PROGETTO

Nell'ottica della tutela della salute umana e dell'ambiente ed al fine di ridurre la presenza di amianto in aree private presenti nel territorio del Comune di Patù, l'Amministrazione Comunale nel 2018 ha partecipato al Bando Regionale pubblicato in data 10/05/2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 - Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 100 del 5 aprile 2018 – D.G.R. n. 466 del 27/03/2018 – Adozione ed indizione “Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata”.

Con la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 137 del 31 maggio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.75 del 07/06/2018, il comune di Patù è stato individuato come soggetto beneficiario del contributo richiesto. Obiettivo primario è stato quello di incentivare i proprietari di beni privati ad avviare i lavori di rimozione e di smaltimento dei manufatti in amianto nel rispetto della legge, mediante la concessione di contributi economici a fondo perduto.

Infatti, con tale progetto sono risultati beneficiari del contributo 87 cittadini e sono stati rimossi e smaltiti ben 35.785 kg di amianto.

Successivamente, con Delibera 97 del 28.11.2020 sono stati stanziati ulteriori fondi per permettere ai cittadini, che non ne hanno ancora usufruito, di aderire a questa importante opportunità.

Recentemente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2023 questo Ente ha nuovamente stanziato la somma di Euro 10.000,00 per le anzidette finalità, in quanto intende portare avanti l'azione di rimozione e smaltimento dell'amianto dalle proprietà private.

Nello specifico potranno beneficiare del contributo economico tutti coloro che rimuovono e smaltiscono manufatti contenenti amianto quali lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti, tubi per acquedotti o fognature, tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua ecc., e/o elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi o condominiale, fioriere, ecc.). Il contributo non include l'eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera, e sarà erogato in ordine di prenotazione fino ad esaurimento del fondo disponibile. Possono richiedere il contributo tutti i proprietari di immobili contaminati presenti nel territorio del Comune di Patù ed in regola con gli strumenti urbanistici vigenti. Non saranno oggetto di incentivo gli interventi realizzati in data antecedente alla chiusura del bando (farà fede la data riportata sulla quarta copia del formulario di trasporto firmata in accettazione dal destinatario). Per ottenere il contributo il proprietario del manufatto dovrà rivolgersi alla ditta convenzionata con il Comune o ad altra ditta specializzata in grado di effettuare gli interventi di bonifica di beni contenenti amianto.

L'assegnazione dei contributi avverrà con una procedura di evidenza pubblica, mediante lo schema di bando e la relativa modulistica riportata nel successivo paragrafo.

4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SERVENTE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLA CITTADINANZA

4.1 BANDO PUBBLICO

COMUNE DI PATÙ **Provincia di Lecce**

“EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATÙ”

Articolo 1 - Finalità

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione del rimborso a fondo perduto (entro il limite di cui al successivo art. 3) delle spese anticipate da tutti coloro che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio del Comune di Patù avvalendosi di Ditte specializzate.

Articolo 2 - Criteri per l'ammissibilità dei contributi

Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune di Patù, che non abbiano richiesto/usufruito di altro tipo di contributo per lo stesso intervento.

I soggetti privati possono chiedere il contributo a fondo perduto (entro il limite di cui al successivo art. 3) solo per manufatti che:

- contengono amianto (lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti; tubi per acquedotti o fognature; tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua ecc.), e/o elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi, fioriere, ecc.);
- siano presenti negli immobili di proprietà del soggetto richiedente, purché trattasi di situazione in regola con i vigenti strumenti urbanistici;
- siano abbandonati da terzi su suolo di proprietà del soggetto richiedente, purché questi possa dimostrare di averne denunciato la presenza ad una Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia locale, Comune, ASL) in data antecedente alla pubblicazione del presente bando.

Non saranno oggetto di incentivo gli interventi realizzati in data antecedente alla chiusura del bando (farà fede la data riportata sulla quarta copia del formulario di trasporto firmata in accettazione dal destinatario).

Potranno usufruire dell'incentivo gli interventi di bonifica che prevedono la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non interventi di incapsulamento o confinamento degli stessi.

Nel caso in cui il manufatto contenente amianto sia intestato a più soggetti (es. Condomini) dovrà essere fornita dall'amministratore, o da soggetto formalmente delegato, copia del verbale di assemblea di condominio (o dichiarazione sottoscritta da tutti i proprietari) in cui:

- si esprime la volontà di accedere al presente bando;
- si comunicano le generalità del soggetto delegato alla presentazione della pratica ed alla riscossione del rimborso.

I beneficiari del rimborso avranno l'obbligo di attenersi alle procedure contenute nel presente Bando.

Articolo 3 - Spesa massima ammissibile e contributo per ogni singolo intervento

L'incentivo economico coprirà l' **80%** della spesa effettivamente sostenuta e documentata; tuttavia la somma erogata non potrà in alcun caso essere superiore a € **800/00**, iva inclusa, per ogni singolo intervento con divieto di suddivisione artificiosa dell'intervento di bonifica in più stralci.

Tale somma riguarda unicamente la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non include l'eventuale costo di fornitura di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

Nello specifico sono ammissibili, ai fini del riconoscimento del rimborso, unicamente le seguenti voci:

- spese connesse alle attività di rimozione, trasporto e conferimento in impianti autorizzati di manufatti contenenti amianto in matrice cementizio e/o resinosa, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento del cantiere e delle condizioni di lavoro in sicurezza e la redazione del Piano di Lavoro da presentare alla ASL (ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi nella misura massima del 10% dell'importo concedibile.

Il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni, pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di altra natura. Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli incentivi erogati dal Gestore Servizi Elettrici nazionale (GSE) per l'installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti amianto (c.d. conto energia) nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o altre di natura analoga o simile.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda e di erogazione del rimborso

1. Per ottenere il rimborso il proprietario del manufatto presente nel territorio del Comune di Patù dovrà rivolgersi alla ditta che ha sottoscritto una convenzione con il Comune oppure rivolgersi a una Ditta specializzata che effettua gli interventi di bonifica di beni contenenti amianto, iscritta alle categorie 10A e 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'elenco di tali Ditte è disponibile al sito www.albogestoririfiuti.it.
2. Le domande per accedere al rimborso dovranno essere inoltrate al Comune di Patù utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (allegato A). Le domande dovranno essere complete delle indicazioni e della documentazione richiesta e dovranno essere debitamente sottoscritta dal richiedente.

Le domande dovranno pervenire nel periodo temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso ed **il 31/01/2024 compresi**.

Gli interessati potranno far pervenire le istanze a mezzo servizio postale oppure presentandola direttamente al protocollo del Comune di Patù Via Giuseppe Romano n° 65, nei giorni di apertura al pubblico.

Per l'ammissibilità delle istanze farà fede la data di ingresso del protocollo.

L'istanza, redatta secondo l'Allegato A, dovrà essere corredata con i seguenti elementi:

- copia del documento di identità del richiedente;
- titolo abilitativo edilizio all'esecuzione delle opere, qualora necessario;
- autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere, qualora necessaria;
- documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e smaltire;
- preventivo di spesa per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto oggetto del presente bando rilasciato da Ditta specializzata ed il costo e la tipologia del manufatto in amianto;
- auto-dichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al modello di istanza (allegato B);
- in caso di delega alla riscossione, dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 (allegato C);
- copia, se ricorre il caso, della denuncia della presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorità a cui è stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.

Art. 5 – Domande inammissibili od incomplete

Saranno considerate inammissibili le domande di rimborso mancanti di uno dei seguenti elementi:

- firma in originale dell'istanza;

- documento di identità in corso di validità;
- indicazione puntuale delle generalità del richiedente;
- auto-dichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al modello di istanza (allegato B);
- copia, se ricorre il caso, della denuncia della presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorità a cui è stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.

Fatto salvo quanto specificato in precedenza, qualora la domanda di rimborso risulti incompleta rispetto a quanto richiesto nel modello di istanza allegato, il richiedente dovrà procedere alla presentazione della documentazione mancante entro 7 giorni dalla richiesta di integrazione dell'ufficio comunale competente pena l'ammissibilità della domanda.

Relativamente al titolo abilitativo edilizio ed all'autorizzazione paesaggistica necessari all'esecuzione delle opere, sarà ritenuta valida anche la trasmissione della documentazione attestante l'avvio, da parte del soggetto richiedente il rimborso, del procedimento per l'ottenimento del titolo e/o autorizzazione suddetti.

È fatta salva la possibilità dell'ufficio comunale competente di richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti per i fini del presente bando.

Art. 6 – Ammissibilità ed erogazione del rimborso

Le domande, pervenute entro i termini temporali stabiliti all'art. 4, saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali al fine di verificare la corretta rispondenza dei requisiti previsti nel presente bando.

L'esito dell'istruttoria determinerà il numero delle istanze ammissibili al rimborso per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto di cui al presente bando.

L'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e la disponibilità finanziaria dell'Ente costituiranno i criteri di riferimento ai fini dell'erogazione del rimborso. Relativamente all'ordine cronologico di presentazione delle istanze è fatto riferimento alla data ed al numero di protocollo assegnato all'istanza.

Sulla base dell'attività istruttoria dei competenti uffici comunali sarà approntato l'elenco delle istanze ammesse al rimborso comprensivo anche dell'importo del rimborso assegnato. Tale elenco sarà oggetto di approvazione con atto del Dirigente del Servizio Comunale competente che effettuerà l'assegnazione dei rimborsi fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria.

L'esito della richiesta di rimborso (sia in caso di riconoscimento del rimborso sia in caso di mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente.

Nel caso in cui a seguito della conclusione delle procedure di erogazione dei rimborsi risultassero disponibili risorse finanziarie residue queste potranno essere utilizzate per incentivare le istanze

pervenute e non ammesse a rimborso in prima istanza per insufficienza della disponibilità di bilancio o con una successiva riapertura dei termini del bando.

L'erogazione del rimborso agli aventi diritto avverrà in un'unica soluzione previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della seguente documentazione (Allegato D):

- Fotocopia della carta di identità del titolare/i del manufatto;
- Dichiarazione di fine lavori, contenente la descrizione dell'intervento eseguito, comprensiva di elaborato fotografico, asseverazione di tecnico abilitato circa la conformità degli interventi eseguiti alla normativa vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto;
- Piano di Lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'azienda sanitaria territorialmente competente;
- Provvedimenti autorizzativi per l'esecuzione dell'intervento, se necessari;
- Fotocopia del documento FIR (formulario dell'identificazione del rifiuto) con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio, del peso e/o dei metri quadrati smaltiti (quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario finale del rifiuto).
- Copia delle fatture inerenti le spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero o a smaltimento e relativi oneri di conferimento, comprese quelle relative alla predisposizione del cantiere e agli oneri di sicurezza, riportanti l'indicazione dell'immobile oggetto di intervento e la del/i manufatto/i rimosso/i, emesse necessariamente da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", iscritte alla Cat. 10 dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti;
- Copia delle fatture delle spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi, riportanti l'indicazione dell'immobile/fabbricato oggetto di intervento e del/i manufatto/i rimosso/i, se necessari.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell'istanza. È fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze.

A seguito della verifica della documentazione inoltrata, il Comune procederà ad effettuare il rimborso successivamente all'erogazione del contributo regionale.

Eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto non incideranno sull'ammontare del rimborso riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese preventivate per la rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto il rimborso riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale qualora il suo ammontare dovesse risultare inferiore all'importo massimo concedibile.

Articolo 7 - Revoca dei rimborsi

A insindacabile giudizio dell'amministrazione Comunale, il rimborso non potrà essere erogato nel caso fosse accertata anche una sola delle seguenti condizioni:

- Domanda di rimborso contenente dichiarazioni non rispondenti al vero.
- Intervento realizzato con impresa non abilitata.
- Intervento realizzato senza preventiva presentazione all'ASL del piano di lavoro.
- Presenza di verbale ASL che contesti il mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori.
- Assenza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto.

Articolo 8 - Verifiche

Il Comune di Patù avvalendosi, se ritenuto necessario, della collaborazione del Corpo di Polizia Municipale, effettuerà sopralluoghi a campione al fine di verificare la corretta esecuzione delle operazioni ed il possesso dei requisiti necessari per gli interventi.

Art. 9 – Riferimenti

Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Daniele Marino Responsabile di Settore Ambiente – AREA TECNICA del Comune di Patù.

Per eventuali comunicazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso il Comune nei giorni di lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00.

Per eventuali comunicazioni si riportano i seguenti riferimenti: Tel. 0833752061, Telefax 0830765707; e-mail: *ufficiotecnico@comune.patule.it*.

Il presente bando sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune di Patù. <http://www.comune.patule.gov.it>.

Art. 10 – Informativa privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Patù e che la partecipazione al presente bando costituisce consenso implicito all'utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente bando sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di procedimenti amministrativi e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.

Titolare del trattamento è il Comune di Patù. Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.